

DETERMINA DI DESIGNAZIONE D'UFFICIO DI UNA STAZIONE APPALTANTE O CENTRALE DI COMMITTENZA QUALIFICATA, AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 10, DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

**L'Ufficio qualificazione delle stazioni appaltanti,
delle centrali di committenza, dei soggetti aggregatori e rating d'impresa**

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato con la Delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e da ultimo modificato con la Delibera n. 121 del 29 marzo 2023;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che: «[...] è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo»;

VISTO l'art. 62, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che: «Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo»;

VISTA la Delibera n. 266 del 20 giugno 2023, recante il: «Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche solo "Regolamento")»;

VISTO l'articolo 6 del predetto Regolamento, ove si statuisce che: «Le stazioni appaltanti ovvero le centrali di committenza non adeguatamente qualificate per eseguire la procedura d'affidamento che si necessita, a seguito di interpello, con esito negativo, di almeno una stazione appaltante e/o centrale di committenza adeguatamente qualificata per lo svolgimento della stessa, presentano a mezzo PEC, o mediante applicativo nel momento che tale

funzione verrà implementata, domanda di assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza indicando oltre ai dati anagrafici, le stazioni e/o le centrali di committenza interpellate e le ragioni dell'indisponibilità opposte, l'ambito di competenza di cui si necessita (progettazione/affidamento e/o esecuzione), l'oggetto (appalto o partenariato pubblico privato) e la tipologia (lavori, servizi e/o forniture) di affidamento da svolgere, l'importo dell'affidamento individuato ai sensi dell'articolo 14 del Codice, nonché eventuali termini decadenziali per l'avvio della procedura»;

VISTA la domanda assunta al protocollo n. 135983 dell'ANAC in data 20 novembre 2024, con cui il Liceo Scientifico Statale "S. Cannizzaro" con sede a PALERMO ha richiesto a questa Autorità di voler procedere all'assegnazione d'ufficio di una Stazione appaltante o Centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 62, comma 10, D.lgs. n. 36/2023, per la gestione della procedura di affidamento dell'organizzazione di viaggi di istruzione con formula tutto compreso (CPV – 63511000-4 e 63512000-1) per un importo di circa euro 600.000,00, segnalando di aver richiesto preventivamente la disponibilità ad espletare la procedura ad altre stazioni appaltanti qualificate;

VISTA la indisponibilità manifestata dalle numerose Stazioni Appaltanti interpellate;

VISTO l'articolo 8 del citato Regolamento, ove si prevede che l'Ufficio entro cinque (n. 5) giorni dalla ricezione della domanda seleziona le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza qualificate alle quali inviare la richiesta di disponibilità a svolgere l'attività di committenza richiesta, sulla base dei dati a disposizione di ANAC, nonché dei seguenti criteri così declinati:

- «a) settore di qualificazione (lavori e/o servizi e forniture – partenariato pubblico privato);
- b) livello ed ambito di qualificazione, opzionando, a seconda del livello necessario per lo svolgimento della procedura di affidamento, prioritariamente **le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza che in sede di iscrizione hanno manifestato la propria disponibilità a svolgere attività di committenza in favore di terze stazioni appaltanti**, in subordine i soggetti iscritti di diritto e infine i soggetti iscritti con riserva;
- c) ambito amministrativo di appartenenza e collocazione territoriale, dando precedenza alle stazioni appaltanti o centrali di committenza ricadenti nel medesimo ambito amministrativo del richiedente o che presenti contiguità territoriale con lo stesso;
- d) rotazione tra le varie stazioni appaltanti e centrali di committenza selezionate nel corso dell'anno»;

CONSIDERATO che sulla base dei criteri di cui all'art. 8 del Regolamento l'Ufficio ha selezionato, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, dieci Stazioni appaltanti e Centrali di committenza qualificate, inoltrando alle stesse a mezzo PEC la richiesta di disponibilità a svolgere l'attività di committenza richiesta;

CONSIDERATO che a oggi solo alcuni soggetti interpellati hanno riscontrato la richiesta e due stazioni appaltanti hanno manifestato la propria disponibilità per la gestione della procedura di gara oggetto dell'istanza di assegnazione d'ufficio;

CONSIDERATI i principi di sussidiarietà, adeguatezza e di vicinanza territoriale di cui al predetto articolo 8, del Regolamento dell'Autorità che sono stati utilizzati per selezionare la stazione appaltante destinataria.

Tutto quanto sopra visto, considerato e valutato, l'Ufficio

DISPONE

ai sensi dell'articolo 62, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'assegnazione d'ufficio alla Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea - Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (direzione@pec.circumetnea.it) la richiesta formulata dal Liceo Scientifico Statale "S. Cannizzaro" con sede a Palermo (paps02000l@pec.istruzione.it), avente a oggetto la gestione in proprio favore della procedura di affidamento per l'organizzazione di viaggi di istruzione con formula tutto compreso (CPV – 63511000-4 e 63512000-1) per un importo di circa euro 600.000,00.

Il presente provvedimento viene notificato, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche alle stazioni appaltanti/centrali di committenza selezionate che hanno manifestato la propria disponibilità.

La relativa assegnazione sarà annotata nell'elenco e potrà essere valutata ai fini della revisione e aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

*Il Dirigente
dell'Ufficio*

Fabrizio Sbicca